Sentenza n. 29/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso iscritto al n. 74759 R.G. promosso da (omissis), nato a (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Danilo Prisco (PRSGND91C07F839X), elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Gennaro Vesuviano (NA) via Ottaviano n. 254, pec avvocato.prisco@pec.it,

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (TLLGLC70R13A509E), elettivamente domiciliato presso il coordinamento regionale legale dell'Inps della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it).

Esaminati gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 19.1.2026, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il

ricorrente l'avv. Prisco e per l'Inps l'avv. Di Maio.

Fatto e Diritto

1. Il ricorrente (omissis) premetteva di aver inviato in data 18.3.2025 richiesta di pensione di vecchiaia all'Inps e, in considerazione dell'inerzia serbata dall'amministrazione, di aver diffidato la stessa in data 17.6.2025.

In assenza di ulteriore risposta da parte dell'Inps, con il giudizio in epigrafe chiedeva il riconoscimento del diritto al pagamento della pensione di vecchiaia a seguito del raggiungimento del sessantasettesimo anno di età.

2. Con la memoria di costituzione del 19.12.2025, l'Inps rappresentava di aver riconosciuto la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 27.9.2022 e di aver provveduto alla liquidazione degli arretrati nel mese di settembre 2022, chiedendo di conseguenza a questo Giudice di voler dichiarare la cessata materia del contendere.

3. All'udienza del 19.1.2026 parte ricorrente aderiva alla richiesta dell'Inps di cessata materia del contendere, con condanna alle spese di lite; l'Inps, nel riportarsi a quanto prospettato nella memoria di costituzione, confermava la richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Il giudizio passava successivamente in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

4. Ciò premesso, in considerazione del riconoscimento dell'Inps

del trattamento di quiescenza n. 231-510020082360 cat. VOCTPS, che ha determinato la cessazione di ogni ragione di contrasto tra le parti, è venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo (Cass. civ. Sez. Unite. Sent. 28.09.2000 n. 1048; Cass. civ. sez. I sent. 3.3.2006 n. 4714; Cass. civ. Sez. III sent. 31.8.2015, n. 17312).

In proposito la giurisprudenza ha affermato che "*la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto*" (Cass. civ. Sez. V ord. 6.8.2020 n. 16764; ex multis, Corte dei conti, Sez. Campania, sent. 14.12.2021 n. 1283).

Nel caso in esame risulta che l'Inps abbia soddisfatto le pretese del ricorrente provvedendo così a riconoscere il trattamento di pensione di vecchiaia al Sig. (omissis) con pagamento dal mese di settembre 2025, nonché nello stesso mese a versare gli arretrati e gli interessi legali, esaurendosi così tra le parti ogni posizione di contrasto.

5. Per le suddette ragioni questo Giudice, aderendo alla richiesta delle parti, ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere.

6. Il ritardato adeguamento da parte dell'istituto previdenziale giustifica l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale con la

condanna alle spese processuali come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Condanna l'Inps al rimborso a favore del ricorrente delle spese di giudizio determinate in € 1.000,00 oltre accessori con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 19.1.2026.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 04.02.2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)